

Sentenza n. 133/2015 pubbl. il 16/01/2015

RG n. 2105/2011

Repert. n. 178/2015 del 16/01/2015

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sentenza civile

N° 133/2015

R.A.C. 2105/2011

Cronologico 630/2015

Repertorio 178/2015

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore dott. Vincenzo Amato, in
funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

Bono Guenti

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2105 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promossa da

Argiolas avv. Cesello, residente in Settimo San Pietro, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, in giudizio personalmente,

attore

contro

Mario Seruis Automobili s.r.l. - Concessionaria Peugeot, con sede in Cagliari, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Egidio Ricciardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,

convenuta

contro

Peugeot Automobili Italia s.p.a., con sede in Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Cossa che, con l'avv. Achille Canti, la rappresenta e difende per procura speciale,

convenuta

e contro

Banque PSA Finance s.a., con sede in Italia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Canu che, con l'avv. Enrica Romano, la rappresenta e difende per procura speciale,

convenuta

La causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'avv. Cesello Argiolas: voglia il Tribunale, rigettata perché infondata ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione,

- in via principale, preso atto della sussistenza della garanzia sul veicolo *de quo* -e a prescindere da questa-, dichiarare l'invalidità *ab origine* del contratto di acquisto, ovvero la risoluzione per inadempimento del venditore, per mancanza dei requisiti di sicurezza e per oggettiva inidoneità all'uso dello stesso veicolo, così come accertato nella c.t.u., nella consulenza di parte, e come emerso dalle risultanze istruttorie processuali;

- al contempo dichiarare l'invalidità *ab origine* del contratto di finanziamento per l'assenza degli elementi essenziali del negozio o per relativi vizi determinanti, ovvero per nullità del connesso acquisto, così come accertato in corso di causa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme versate ed inesigibilità delle rate residue;

- per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o *pro quota*, all'integrale restituzione delle somme versate, pari a euro 28.981,68 oltre euro 410,00 per la garanzia opzionale pagata a Peugeot, oltre euro 47,30 per spese di accredito dei versamenti rateali, e così complessivi euro 29.438,98 (ventinovemilaquattrocentotrentotto/98), oltre interessi via via maturati dal momento del versamento sino all'effettivo saldo; condannare altresì i convenuti, in solido o *pro quota*, ognuno nel proprio ambito di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, per il mancato uso del veicolo, per i gravissimi pericoli corsi nell'utilizzo, per le perdite di tempo, per i connessi disagi per telefonate, attese dell'assistenza (anche in strada, di notte e in giorni festivi), mancata messa a disposizione di una qualunque auto sostitutiva o di cortesia, viaggi in pullman, attese in officina, continue comunicazioni scritte con la finanziaria per documentati errori nei rendiconti, il tutto aggravato

dalla malafede dei convenuti, accertata sia documentalmente sia dalla stessa c.t.u.; in più deve essere adeguatamente sanzionato il pregiudizio economico derivante dalla necessità di acquisto urgente di altra auto, per di più con l'impossibilità di qualsivoglia accesso al credito (a causa dell'arbitraria segnalazione da parte della finanziaria Peugeot, a danno dell'attore, nelle banche dati delle società finanziarie, fatto anch'esso documentato), e con l'ulteriore pesantissimo aggravio del duplice carico fiscale per tasse di possesso (comprese quelle per il veicolo fermo, sino ad oggi a carico dell'attore), così come ampiamente e dettagliatamente illustrato negli atti di causa, nonché la forzata destinazione a parcheggio e custodia del veicolo fermo di un'ampia area del cortile interno dell'abitazione per circa 3 anni e mezzo. Tali danni possono essere quantificati, sino ad oggi, sulla base dei documenti allegati ed in via equitativa, in complessivi euro 14.900,00 (quattordicimilanovecento/00);

- condannare i convenuti, ex art. 96 c.p.c., per aver costretto l'attore ad agire per via processuale ed aver resistito in giudizio con evidente malafede o comunque colpa grave ed inescusabile -protrattasi sino ad oggi-, così come accertato dalla stessa c.t.u. e confermato in modo inequivocabile nelle risultanze processuali;

- per tutte le somme sono fatte salve quantificazioni maggiori o minori che dovessero essere considerate fondate;

- in via meramente subordinata, condannare i convenuti, in solido o *pro quota*, a versare all'attore il valore di mercato del veicolo, almeno alla data di messa in mora del venditore, pari a euro 25.092,00 oltre a euro 410,00 per la garanzia opzionale, nonché interessi dalla messa in mora sino al momento dell'effettivo pagamento, dichiarando al contempo l'inesigibilità delle residue rate di finanziamento e salvo risarcimento danni così come sopra quantificati e responsabilità dei convenuti ex art. 96 c.p.c.

In ogni caso condannare i convenuti alle spese, diritti, ed onorari del giudizio, incluse

le spese per le consulenze di parte e d'ufficio.

Nell'interesse della Mario Seruis Automobili s.r.l. - Concessionaria Peugeot: voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*.

a) in via preliminare:

- accertare e dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice in quanto l'azione è prescritta ex art. 1495, terzo comma, c.c. ed occorrendo anche ex art. 132, quarto comma, d.lgs. n. 206 del 2005;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

b) nel merito, per scrupolo difensivo:

- previa estromissione delle domande nuove introdotte da parte attrice in corso di causa, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto e diritto;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice nei confronti della Banque PSA Finance s.a., rigettare la richiesta di rimborso delle rate residue ancora dovute per il finanziamento erogato, formulata da quest'ultima nei confronti della Mario Seruis Automobili s.r.l., in quanto infondata in fatto e in diritto;

- sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Nell'interesse della Peugeot Automobili Italia s.p.a.: voglia il Tribunale,

- in via pregiudiziale ed in principalità: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Peugeot A.I. s.p.a., dichiarare improponibili e/o improcedibili ovvero, in ogni caso, respingere le domande tutte contro di essa svolte dall'attore;

- in subordine, nel merito: respingere, comunque, perché infondate, le domande tutte svolte dall'attore contro la Peugeot A.I. s.p.a.;

- in via istruttoria: disporre la riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio al fine

di fornire i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni da noi svolte all'esperita consulenza tecnico d'ufficio, disponendone l'eventuale integrazione.

Nell'interesse della Banque PSA Finance s.a.: voglia il Tribunale,

- in via pregiudiziale: non concedere la sospensione del pagamento delle rate del contratto di finanziamento e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Banque PSA Finance s.a. per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;

- in via principale e nel merito: rigettare in ogni caso tutte le domande di parte attrice proposte nei confronti di Banque PSA Finance s.a. sia in merito all'invalidità e/o risoluzione del contratto di finanziamento sia in merito alla richiesta di restituzione delle rate di finanziamento versate ed al risarcimento dei danni, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per quanto esposto, non potendo essere opposte alla Banque PSA Finance le eccezioni relative al rapporto di compravendita e non potendo ad essa attribuirsi alcuna responsabilità ad alcun titolo e/o ragione;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande di parte attrice nei confronti di Banque PSA Finance s.a., condannare il concessionario Mario Seruis Automobili s.r.l. e/o la Peugeot Automobili Italia s.p.a., in via esclusiva o solidale tra loro, a tenerla indenne da qualunque pretesa restitutoria e/o risarcitoria di parte attrice nonché condannare la Mario Seruis Automobili s.r.l. al rimborso a favore di Banque PSA Finance s.a. anche delle residue rate ancora dovute per il finanziamento erogato.

In ogni caso: con il favore di spese, competenze ed onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'avv. Cesello Argiolas ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Mario Seruis Automobili s.r.l., concessionaria della casa automobilistica Peugeot, la Peugeot Automobili Italia s.p.a. e la Banque PSA Finance s.a., esponendo:

- suo figlio Federico Argiolas, nel giugno del 2007, si era recato presso la Concessionaria Peugeot di Cagliari della Mario Seruis Automobili s.r.l. per ottenere un preventivo per l'acquisto di una Peugeot 407 Coupé;

- in quell'occasione era stato ricevuto da un dipendente della concessionaria, Alessandro Spiga, il quale aveva proposto l'acquisto di una 407 Coupé 407 2.7 HDI Feline che si trovava in pronta consegna, a un prezzo scontato, presso l'altra sede della concessionaria, in Elmas;

- Federico Argiolas aveva accettato l'offerta e alcuni giorni dopo, il 26 giugno, Alessandro Spiga gli aveva consegnato il relativo preventivo dettagliato per l'acquisto, comprensivo di accessori installati *ex post* (antifurto e pack tappeti), oneri e tasse;

- il totale era di euro 44.187,00 che, dedotto il contributo statale per la rottamazione di altro veicolo e lo sconto della concessionaria, era stato ridotto a euro 34.250,00;

- contestualmente era stato concordato che il pagamento sarebbe avvenuto tramite finanziamento di 72 rate mensili, da parte della Finanziaria Peugeot;

- Alessandro Spiga aveva al contempo fatto presente che, al fine di ottenere la forma di pagamento rateale, sarebbe stata richiesta, dalla stessa Finanziaria Peugeot, l'intestazione del veicolo a una persona che avesse la proprietà intestata di beni immobili e, comunque, un reddito adeguato;

- era stato pertanto suggerito che l'intestazione del veicolo avvenisse a favore del genitore, in quanto intestatario di beni, e così era stata preparata a suo nome la richiesta di finanziamento, con i relativi documenti;

- pochi giorni dopo, il 29 giugno 2007, Alessandro Spiga gli aveva fatto sottoscrivere la richiesta di finanziamento per l'importo di euro 29.250,00, al netto dell'anticipo di euro 5.000,00, da lui versato dall'acquirente in parte in contanti (euro 2.500,00) e in parte con assegno bancario (euro 2.500,00);

- il 6 luglio 2007, presso la sede di Elmas, era stato attivato dalla Concessionaria l'abbonamento al Servizio Peugeot Infomobile, per l'utilizzo del navigatore satellitare e del servizio di soccorso stradale, di assistenza in caso di guasto o tentativo di rapina, di telefonia mobile e di richiesta automatica di pronto intervento per il veicolo;

- l'abbonamento era stato sottoscritto, su sua espressa delega, dal figlio Federico Argiolas, che sarebbe stato l'unico utilizzatore del veicolo, così che la relativa SIM Card, da attivare sul telefono veicolare, era di proprietà dello stesso utilizzatore;

- circa un'ora dopo, il mezzo era stato consegnata allo stesso Federico Argiolas;

- il giorno successivo alla consegna, Federico Argiolas era tornato presso la Concessionaria per lamentarsi del fatto che il veicolo presentava evidenti strati di ruggine sui mozzi dei cerchi, circostanza che indicava come la vettura fosse stata per lungo tempo, verosimilmente per mesi, esposta agli agenti atmosferici pur essendo stata venduta come nuova "da immatricolare", cioè non aziendale "a Km zero";

- il responsabile dell'Officina, tale sig. Effisio, si era scusato del fatto sostenendo che la pulizia dell'auto era stata frettolosa;

- nella medesima occasione Federico Argiolas aveva segnalato anche un'anomalia dello sterzo che si traduceva in un sensibile e preoccupante gioco quando si arrivava a fine corsa;

- il responsabile dell'officina aveva risposto, in proposito, che trattavasi di caratteristica "normale" del pezzo;

- dal momento dell'acquisto la Peugeot 407 Coupé 2.7 Hdi Felice, tg. DK054DW, aveva subito diversi interventi da parte della Concessionaria Peugeot, alcuni in garanzia, altri a pagamento;

- i tagliandi di manutenzione ordinaria programmata, tutti regolari e addirittura anticipati, erano stati eseguiti, dopo il trasferimento della Concessionaria Servis da Cagliari a

Elmas, presso l'officina autorizzata Peugeot di Pala Salvatore a Cagliari;

- il veicolo non aveva mai subito alcun tipo di sinistro, se si escludeva una leggera ammaccatura sulla fiancata posteriore sinistra, trovata al rientro in un parcheggio custodito, e riparata dalla stessa aut carrozzeria della Concessionaria;

- lo sterzo della vettura, il cui gioco anomalo era stato segnalato sin dal principio, raggiunta la percorrenza di km 27.340, all'improvviso, si era bloccato totalmente mentre Federico Argiolas percorreva, a velocità moderata, una curva a sinistra su asfalto pulito e asciutto;

- nell'occasione il conducente era riuscito con difficoltà a evitare l'uscita di strada, frenando con prontezza e decisione ma rischiando di essere investito da altre auto;

- immediatamente dopo, a veicolo fermo, lo stesso conducente era riuscito a sbloccare lo sterzo ed era ritornato, a velocità molto ridotta, alla propria abitazione, poco distante;

- durante quel breve tragitto lo sterzo aveva ripreso a funzionare regolarmente e tutte le prove eseguite nel frattempo non avevano indicavano alcuna anomalia, mentre neppure

il sofisticato computer di bordo aveva segnalato alcun problema;

- Federico Argiolas era rimasto molto scosso per il pericolo corso, al punto da dubitare della sicurezza del veicolo, considerato il basso kilometraggio sino ad allora percorso, i puntuali controlli presso le officine Peugeot, l'assenza di qualsiasi episodio di danneggiamento in sinistri, il livello tecnologico dell'auto (dotata di sofisticati sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui ABS con EBD, sterzo a indurimento progressivo, sospensioni elettroniche in alluminio, ESP Plus, Check Control con diagnosi istantanea di tutti i parametri del veicolo, compresi quelli attinenti il funzionamento delle sospensioni attive, del cambio automatico, dei fari, dei pneumatici, ecc.), e la potenza della stessa, potendo questa raggiungere in brevissimo tempo notevoli velocità;

- a seguito di tale grave fatto, ed essendo il veicolo ancora in garanzia (estesa a 4 anni

o 40.000 Km), la concessionaria aveva invitato Federico Argiolas a non usare assolutamente il mezzo e aveva provveduto, in data 15 febbraio 2010, a inviare un carro attrezzi per procedere poi ai controlli in officina;

- vista la gravità del difetto e i rischi per la sicurezza, i tecnici Peugeot della concessionaria avevano eseguito controlli approfonditi dai quali però, a loro dire, non erano emerse anomalie particolari, salvo il rilievo di un leggero trafileggio dalla scatola sterzo, che però non poteva giustificare il comportamento della vettura;

- in ogni caso erano stati eseguiti alcuni interventi in garanzia, tra cui "stacco-riattacco insieme carter dello sterzo", "regolazione avantreno sul banco", "ins. sterzo", "dado ", "dado freni", ecc.;

- pochi mesi dopo, intorno all'una del mattino del 6 aprile 2010, il giorno dopo Pasqua, al rientro da una gita, Federico Argiolas era stato costretto a contattare il servizio di assistenza in quanto l'auto era rimasta ferma in una stazione di servizio sulla SS 131, all'altezza di Monastir;

- il carro attrezzi, intervenuto intorno alle ore 1,30, aveva trasportato il veicolo in concessionaria dove, alcuni giorni dopo, eseguiti i controlli, era stata sostituita a pagamento, dopo appena 28.000 km circa, la batteria;

- l'auto era stata ferma per diverso tempo per dei guasti alla regolazione elettrica del sedile conducente (una volta era stata anche cambiata l'intera armatura del sedile) e per diversi altri interventi;

- lo sterzo invece, da mesi, non aveva più creato problemi anche se il funzionamento non appariva sempre perfettamente omogeneo e il gioco eccessivo dava una brutta sensazione durante le manovre;

- a fine novembre del 2010, tuttavia, si era ripresentato l'improvviso bloccaggio dello sterzo in curva (sempre a sinistra) e, ancora una volta, Federico Argiolas aveva rischiato

l'uscita di strada;

- come la volta precedente e grazie alla ridotta velocità, era riuscito a frenare *in extremis* con una violenta staccata e a riportare a casa il veicolo senza che il fenomeno si ripettesse;

- le proteste di Federico Argiolas erano state veementi, osservando che un veicolo simile non era assolutamente in condizioni di circolare, dal momento che alcuni mesi prima il fenomeno si era già verificato e i tecnici avevano già eseguito approfonditi controlli;

- Federico Argiolas, nella circostanza, aveva parlato prima con il responsabile dell'officina, tale sig. Andrea, il quale, giustamente, aveva detto che si sarebbe valutata anche l'eventualità di sostituire il veicolo, dato il pericolo;

- il 29 novembre 2010 un carro attrezzi aveva prelevato la Peugeot 407 e la aveva trasportata in officina;

- ovviamente lo spavento del conducente, dopo il nuovo bloccaggio dell'auto, era divenuto talmente grave che era subentrata una vera e propria giustificata paura di guidare;

- aveva quindi chiesto espressamente che la concessionaria sostituisse l'auto, in quanto oggettivamente inidonea all'uso, dato che i tentativi precedenti non avevano ottenuto altro che causare ulteriori pericoli al conducente, a eventuali terzi trasportati e agli altri utenti della strada;

- il veicolo, di fatto, non aveva mai avuto i requisiti minimi di sicurezza e, sin dall'inizio, aveva manifestato problemi allo sterzo, problemi inizialmente ignorati dalla concessionaria, quindi probabilmente sottovalutati e sicuramente non risolti né risolvibili, giacché tutti i controlli erano stati eseguiti;

- i tecnici della concessionaria, nonostante le ennesime complete verifiche, non avevano riscontrato anomalie evidenti, tanto più che il difetto, come detto, non comportava un bloccaggio definitivo e permanente dello sterzo ma durava solo pochi istanti, e poi ri-

prendeva il funzionamento regolare;

- la circostanza, unita al fatto che i controlli eseguiti alcuni mesi prima erano stati totali, aveva messo in evidente imbarazzo i tecnici, al punto che il loro responsabile, tale sig. Efsio, aveva convocato in officina Federico Argiolas per ottenere dei chiarimenti;

- nella occasione Federico Argiolas, oltre a irritarsi con il tecnico responsabile per una certa malcelata incredulità, aveva visto l'auto completamente smontata;

- nessun problema era stato però riscontrato nell'occasione;

- dietro la decisa insistenza e l'espressa richiesta di Federico Argiolas, che aveva minacciato di non voler più ritirare il mezzo sinché non fosse stato verificato il problema, il responsabile dell'officina aveva eseguito prove a oltranza sino a che, nel mese di dicembre 2010, aveva appurato in prima persona l'improvviso bloccaggio del volante in fase di sterzata;

- a quel punto il capo officina, con soddisfazione e con un certo imbarazzo -dovuto forse al suo precedente atteggiamento incredulo-, aveva comunicato l'esito dei controlli riconoscendo, su precisa domanda di Federico Argiolas, che effettivamente si era verificato il bloccaggio del volante e non un semplice indurimento del comando che, a dire dei tecnici Peugeot, sarebbe stato l'unico problema possibile;

- il capo officina aveva concluso che il difetto, accertato dal vivo, quando tutti gli strumenti di diagnosi erano collegati, era dovuto alla pompa del servosterzo difettosa;

- sulle ripetute richieste di rassicurazione di Federico Argiolas sulla sicurezza del veicolo, il responsabile aveva affermato che la prova del difetto che i tecnici cercavano era avvenuta con gli strumenti collegati e dal vivo, e aveva proseguito indicando che non sussisteva il minimo dubbio sulla natura del problema e sulla sicurezza del veicolo, che aveva finalmente, dopo anni di inconvenienti e di pericoli, una perfetta affidabilità;

- così rassicurato, anche in considerazione del fatto che la garanzia stava per scadere,

Federico Argiolas aveva ritirato il veicolo dall'officina anche se restavano dei dubbi sui reali motivi del bloccaggio del volante, imputati dal tecnico a un difetto della pompa del servosterzo; fatto che, al massimo, avrebbe verosimilmente potuto causare un indurimento del comando ma non il suo nuovo bloccaggio;

- in effetti, la guida dell'auto appariva decisamente migliorata, al punto che ogni dubbio residuo sulla sicurezza del mezzo era svanito, almeno sino alla sera del 29 gennaio 2011 quando, intorno alle 18,30, sull'asfalto bagnato, dopo un breve, udibile e sinistro ticchettio metallico, il volante della Peugeot, in fase di sterzata a sinistra, si era bloccato improvvisamente senza che nessuna anomalia venisse segnalata;

- Federico Argiolas, dato anche l'asfalto bagnato e l'oscurità, aveva evitato per miracolo l'incidente sfiorando un cordolo laterale in cemento e rischiando di collidere con altre due auto che percorrevano la strada, per poi tornare a casa a bassa velocità, ripetendo un copione già vista, provando a lungo lo sterzo senza che il fenomeno si ripettesse;

- il lunedì successivo, il 31 gennaio 2011, Federico Argiolas aveva telefonato al responsabile dell'officina, il sig. Efsio, con il quale aveva protestato in maniera decisa raccontando l'accaduto e affermando che l'auto non era idonea all'uso né riparabile in quanto si trattava, ormai senza il minimo dubbio, di un difetto progettuale del mezzo, giacché ogni controllo sul sistema meccanico, elettronico e idraulico era stato eseguito più volte, e che, in ogni caso, non sarebbe più stato possibile tollerare ancora il rischio che un simile fenomeno mettesse in pericolo l'incolumità delle persone;

- il meccanico, mortificato per quanto accaduto, aveva assicurato che ogni controllo possibile era stato eseguito, essendo stata l'auto smontata pezzo per pezzo;

- lo stesso giorno, quale intestatario dell'auto, aveva inoltrato via fax alla Mario Seruis Automobili s.r.l., concessionaria della casa automobilistica Peugeot, alla Peugeot Automobili Italia s.p.a. e alla Banque PSA Finance s.a. una lettera con la quale aveva richiesto

la sostituzione in garanzia del mezzo con altro identico, dal momento che quello acquistato non era risultato sicuro e idoneo all'uso;

- nell'occasione aveva anticipato che, in caso di mancata assistenza in garanzia, si sarebbe valutata la sospensione dei pagamenti delle rate, sino a quel momento regolari;

- il giorno dopo Teresa Seruis, responsabile della concessionaria Peugeot, lo aveva contattato per telefono allo scopo di concordare un colloquio con Federico Argiolas, l'unico che utilizzava il veicolo, garantendo altresì che si sarebbe attivata presso la Peugeot Italia.

- nella prima telefonata intercorsa tra Teresa Seruis e Federico Argiolas, la responsabile della concessionaria aveva affermato che per la sostituzione della 407 Coupé con altra aventi uguali caratteristiche sarebbe occorso molto tempo, e aveva chiesto se l'interlocutore fosse stato disposto a ripiegare su altri modelli Peugeot o Citroen;

- Federico Argiolas aveva fatto presente che avrebbe preferito una vettura identica alla sua, anche per caratteristiche estetiche e accessori, e tuttavia si sarebbe riservato di esaminare eventuali controproposte, in tempi brevissimi, sui modelli RCZ e 4007 della Peugeot;

- in quella circostanza aveva altresì fatto presente che l'auto si sarebbe potuta visionare presso il suo domicilio o presso altra officina di sua fiducia;

- erano poi trascorsi giorni, e poi settimane, ma a parte le assicurazioni a voce, da parte di Teresa Seruis di continui contatti con la Peugeot Italia, tesi a ottenere da questa un supporto economico ai fini della sostituzione del veicolo difettoso, nulla di concreto era stato stabilito;

- non era stato neppure dato riscontro alla richiesta della prevista auto di cortesia, anche se un'utilitaria;

- infine, per il pomeriggio del 16 febbraio 2011, Teresa Seruis aveva fissato a Federi-

co Argiolas un appuntamento allo scopo di presentare le offerte della concessionaria;

- Federico Argiolas aveva espresso la volontà che, a quel punto della vertenza, le proposte fossero formalizzate per iscritto, ma Teresa Seruis aveva affermato di preferire la presentazione di persona delle proprie offerte;

- nell'occasione Federico Argiolas si era presentato da solo mentre per la Peugeot erano presenti un tecnico, Teresa Seruis e un altro responsabile della concessionaria;

- dopo l'ennesima precisa descrizione dei problemi allo sterzo, richiesta dal tecnico presente, erano state avanzate dalla Mario Seruis Automobili s.r.l. due proposte di sostituzione "in garanzia": la prima prevedeva l'acquisto di una Peugeot 4007 aziendale al prezzo di poco superiore a euro 31.000,00, con contestuale ritiro dell'auto difettosa per la cifra di euro 12.500,00 (circa la metà della quotazione di vendita nel mercato dell'usato.

pari a euro 25.092,00); la seconda proposta prevedeva l'acquisto di una Peugeot aziendale mod. RCZ, al prezzo di poco superiore a euro 30.000,00, sempre con contestuale ritiro dell'auto difettosa allo stesso prezzo;

- Federico Argiolas aveva chiesto spiegazioni su cosa sarebbe avvenuto del capitale residuo finanziato e se si sarebbero potuti ridurre almeno gli interessi, dal momento che l'auto acquistata non era risultata idonea all'uso e comunque aveva presentato difetti così pericolosi, ma gli era stato risposto si sarebbe dovuto continuare a pagare per intero le rate del veicolo difettoso e, in aggiunta, le rate del nuovo veicolo;

- data l'assoluta inadeguatezza delle proposte, con lettera 21 febbraio 2011, inviata alle convenute, aveva formalizzato quale acquirente le sue controproposte, nei seguenti termini: possibilità, per i tecnici Peugeot, di eseguire i controlli sulla 407 Coupé presso la propria abitazione o presso altra officina di fiducia; richiesta di esame per iscritto delle proposte di acquisto di altre vetture Peugeot così come presentate nel colloquio del 16 febbraio 2011; all'esito di tale esame, disponibilità all'acquisto di altro veicolo nuovo o

aziendale Peugeot, ponendo come unica condizione la rinuncia, da parte della Finanziaria Peugeot, della Peugeot Italia o tramite intervento della concessionaria ufficiale, degli interessi sul capitale finanziato per l'acquisto dell'auto difettosa in garanzia;

- aveva risposto la sola Mario Seruis Automobili s.r.l. affermando che il veicolo avrebbe potuto essere esaminato solo presso l'officina Peugeot e che nessuna proposta scritta poteva essere formalizzata dal momento che si trattava di proposte di massima;

- in realtà la Mario Seruis Automobili s.r.l. non aveva intenzione di formalizzare per iscritto le proprie proposte sapendo che, oltre all'inadeguatezza dell'offerta di assistenza di sostituzione in garanzia, sarebbe stata documentata anche la pesantissima sottostima del veicolo difettoso;

- vista la mancata assistenza in garanzia sul veicolo Peugeot, nei modi e termini sopra descritti, era suo intendimento eccipire tutti i vizi attinenti il contratto di finanziamento stipulato al momento dell'acquisto;

- qualche tempo dopo il ritiro della vettura era stato infatti spedito al suo indirizzo, da parte della Banque PSA Finance s.a., come detto finanziaria del gruppo Peugeot-Citroen, il carnet contenente i bollettini postali, di importo diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento;

- tale importo era il risultato della unilaterale e non preventivata modifica degli importi delle rate, indicate in contratto di importo pari a euro 553,00 ciascuna ed invece corrette per l'importo di euro 556,00 ciascuna, mentre la prima era di euro 629,68, con un ulteriore esborso, non indicato e ingiustificato, di euro 289,68;

- nella richiesta di finanziamento, inoltre, su un capitale residuo da finanziare di euro 29.250,00, una volta applicati gli interessi e le spese del finanziamento, si sarebbe dovuti arrivare ad un totale complessivo di euro 37.694,16, ma la somma degli importi dei bollettini era inspiegabilmente lievitata sino a un totale di euro 40.105,68, somma alla quale

andavano ad aggiungersi nel prezzo finale gli acconti complessivi per euro 5.000,00;

- tale grave irregolarità, in base alla normativa inderogabile sulle indicazioni obbligatorie nei contratti di finanziamento, comportava la nullità insanabile del contratto;

- Federico Argiolas si era lamentato della stessa sia con la concessionaria Peugeot sia al numero verde della Banque PSA Finance s.a., pur limitandosi a invitarli, nei loro futuri contratti, a non adottare simili stratagemmi per aumentare oltre misura i già notevoli costi del finanziamento;

- dopo un anno dall'inizio dei pagamenti, sempre avvenuti in maniera regolare e puntuale, nel luglio 2008, la Banque PSA Finance s.a. aveva inviato il rendiconto annuale nel quale erano state inspiegabilmente inserite attestazioni totalmente errate (a proprio vantaggio) riguardo alle date dei pagamenti, alla regolarità degli stessi etc.;

- nella stessa lettera, spedita con posta ordinaria, la finanziaria aveva precisato che, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione del rendiconto, la situazione descritta sarebbe risultata tacitamente approvata in tutti gli elementi ivi contenuti;

- a tale documento aveva quindi replicato prontamente con lettera inviata via fax il 20 luglio 2008 nella quale, all'ultima pagina, aveva segnalato le irregolarità contenute nel rendiconto inviato e, al punto 2), aveva precisato di non accettare, neppure tacitamente, alcuna modifica agli "accordi originariamente stipulati" nella richiesta di finanziamento e che tali accordi avrebbero prevalso, per espressa volontà delle parti, anche su eventuali modifiche successive;

- aveva quindi provveduto a pagare regolarmente alle scadenze previste le rate e nessun'altra questione era stata sollevata, ma all'esito del rifiuto di ogni seria trattativa, da lui invocata allo scopo di ritirare dalla circolazione un veicolo coperto da garanzia, inidoneo all'uso e comunque pericoloso, come anticipato per iscritto stragiudizialmente, intendeva sollevare nei confronti della Banque PSA Finance s.a. non solo le eccezioni di nullità as-

soluta del contratto di finanziamento ma anche, in forza della vigente normativa comunitaria e delle decisioni della Corte europea, tutte le eccezioni sollevate nei confronti del venditore e del costruttore, riguardanti l'invalidità del contratto di acquisto, ex artt. 1476, n. 3, 1479, secondo e terzo comma, 1490, 1492, 1493, 1494, 1497, primo comma, c.c.

L'avv. Cesello Argiolas ha quindi domandato che, concessagli l'immediata sospensione del pagamento delle rate residue dovute per l'acquisto del veicolo, fosse accertata la copertura in garanzia del mezzo e, anche a prescindere dalla garanzia, fosse dichiarata l'invalidità o la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, in ragione della mancanza dei requisiti di sicurezza e dell'oggettiva inidoneità all'uso del mezzo.

L'attore ha inoltre domandato che fosse dichiarata l'invalidità del contratto di finanziamento per assenza o per i vizi determinanti su elementi essenziali del negozio, ovvero per nullità o invalidità del connesso acquisto.

L'avv. Cesello Argiolas ha quindi sollecitato la condanna delle convenute, in solido o *pro quota*, all'integrale restituzione delle somme versate (euro 28.981,68, euro 410,00 per la garanzia opzionale ed euro 47,30 per spese accreditate), oltre interessi via via maturati dal momento del versamento sino all'effettivo saldo.

L'attore ha infine domandato la condanna delle società convenute, in solido o *pro quota*, ognuno nel proprio ambito di responsabilità, al risarcimento anche in via equitativa di tutti i danni, stimati in euro 9.800,00 facendo riferimento ai disagi dipesi dal mancato uso dell'autoveicolo durante tutti gli interventi eseguiti; ai gravi pericoli corsi nell'utilizzo e allo stress connesso all'uso; alle perdite di tempo subite durante le riparazioni del veicolo (telefonate, attese del carro attrezzi, viaggi in pullman o tramite conoscenti, attese in officina, ecc.), e in fase stragiudiziale: alle perdite di tempo connesse alle repliche scritte e ai conteggi eseguiti sugli errati calcoli del finanziamento, alle voci inspiegabilmente errate e alla spedizione delle comunicazioni; al pregiudizio economico derivante

dall'acquisto, necessario e non preventivato, di altra auto con connessi oneri e perdite di tempo.

L'avv. Cesello Argiolas, in via di subordine, ha chiesto la condanna delle società convenute, in solido o *pro quota*, a corrispondergli una somma pari al valore di mercato del veicolo, almeno alla data di messa in mora del venditore, pari ad euro 25.092,00, oltre a euro 410,00 per la garanzia opzionale, nonché interessi sino al momento dell'effettivo pagamento, e l'accertamento della inesigibilità, almeno a partire dalla instaurazione del giudizio, delle residue rate del finanziamento.

L'attore, da ultimo, ha chiesto non soltanto la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite ma anche la condanna delle stesse al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La Mario Seruis Automobili s.r.l. si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la fondatezza della domanda ed eccependone preliminarmente l'improponibilità e l'inammissibilità, sostenendo che l'azione era prescritta ex art. 1495, terzo comma, c.c. e, occorrendo, ex art. 132, quarto comma d.lgs. n. 206 del 2005, evidenziando:

- la domanda proposta aveva in buona sostanza quale oggetto la "garanzia per i vizi", dalla quale derivava come effetto diretto la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni presentate, vale a dire la garanzia che il venditore era tenuto a prestare perché, secondo quanto previsto dall'art. 1490 c.c., la cosa venduta fosse immune da vizi tali da renderla inidonea all'uso a cui era destinata o che ne diminuissero in modo apprezzabile il valore;

- l'azione, tuttavia, si prescriveva in ogni caso in un anno dalla consegna del bene mentre Federico Argiolas o l'attore, pur essendo venuti a conoscenza dell'esistenza del difetto o vizio lamentato il giorno successivo alla consegna del veicolo, avvenuta in data 6

luglio 2007, aveva promosso l'azione di garanzia solo in data 23-26 febbraio - 1 marzo 2011;

- non poteva rilevare che nel corso del tempo potessero essere stati compiuti atti interruttivi della prescrizione, che comunque neppure risultavano, dal momento che la norma, con l'inciso "in ogni caso", escludeva sul nascere qualsiasi ipotesi di differimento dell'azione oltre il termine indicato;

- quand'anche si fosse trattato di difetti di conformità e si fosse, quindi, ricaduti nell'ambito di quanto previsto dall'art. 132, quarto comma, d.lgs. n. 206 del 2005 (norma, peraltro, la cui applicazione non era stata invocata), l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescriveva, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, termine egualmente inosservato.

La Mario Seruis Automobili s.r.l., riconosciute le circostanze indicate dall'attore in merito alla conclusione del contratto, al suo contenuto e alla consegna del veicolo, ha invece contestato che, il giorno successivo alla consegna, Federico Argiolas fosse ritornato presso la concessionaria e avesse provveduto a denunciare vizi e malfunzionamenti, ulteriormente esponendo le seguenti circostanze:

- Federico Argiolas, in data 15 febbraio 2010, aveva effettivamente provveduto a ricoverare, seppure con il carro attrezzi, l'autovettura presso l'officina lamentando testualmente, come emergeva dall'ordine di lavoro emesso e regolarmente sottoscritto: "in curva a sx in marcia il volante è diventato improvvisamente duro e ha dovuto fare molta forza per mettere il volante dritto";

- in tale occasione, la concessionaria era intervenuta prontamente sull'autovettura effettuando i necessari controlli e, sulla base di una informativa del costruttore, aveva eseguito le regolazioni e le sostituzioni indicate, sia nel succitato ordine di lavoro che nella ricevuta fiscale n. 00R0189 del 23.2.2010, operazioni effettuate in totale garanzia, senza

cioè alcun esborso economico da parte del cliente, fatta eccezione per i lavori riguardanti la sostituzione delle pastiglie dei freni, della serie piastre e dell'olio motore, pagati regolarmente dall'attore, come da fattura n. 00F0298 del 23.2.2010, in quanto trattandosi di sostituzione di parti del veicolo soggette ad usura e di materiale di consumo non rientravano contrattualmente nella copertura offerta dalla garanzia;

- al termine di tale intervento, come era prassi, era stato eseguito un collaudo senza che fosse riscontrata alcuna anomalia, tanto che l'autovettura era stata ritirata presso la concessionaria da Federico Argiolas, e nessuna eccezione era stata sollevata dallo stesso, come dall'attore;

- il successivo 6 aprile 2010, Federico Argiolas aveva di nuovo provveduto a ricoverare l'autovettura, con l'ausilio del carro attrezzi, lamentando problemi elettrici, come risultava dall'ordine di lavoro, e anche in tale occasione la concessionaria era intervenuta prontamente sostituendo la batteria;

- l'intervento era stato effettuato a pagamento in quanto, trattandosi anche in questo caso di sostituzione di parti del veicolo soggette a usura e di materiale di consumo, non poteva rientrare nella garanzia contrattuale (fattura n. 00F0562 del 9 aprile 2010);

- al termine dell'intervento, comunque, l'autovettura fu ritirata dal Signor Federico Argiolas, e nessuna eccezione era stata sollevata dallo stesso, come dall'attore;

- tra il mese di settembre 2008 e il mese di maggio 2010, la concessionaria aveva inoltre eseguito sull'autovettura quattro interventi, diversi tra loro, quasi tutti eseguiti in totale garanzia senza, cioè, alcun esborso economico da parte del cliente, fatta eccezione, come detto, per gli interventi riguardanti la sostituzione delle parti del veicolo soggette a usura, i materiali di consumo, la ricerca e la diagnostica del guasto e le riparazioni della carrozzeria, in quanto non rientranti contrattualmente nella garanzia (ordine di lavoro del 29.9.2008, ricevuta fiscale n. 8010751 del 3.10.2008 e fattura n. 8023660 del 3.10.2008;

ordine di lavoro del 12.10.2009, ricevuta fiscale n. 9160095 del 13.10.2009 e fattura n. 9170354 del 13.10.2009; ordine di lavoro del 20.1.2010, ricevuta fiscale n. 00r0049 del 20.1.2010; ordine di lavoro del 21.5.2010 e fattura n. ZOFO228 del 28.5.2010);

- gli interventi di riparazione erano stati risolutivi, non avendo riguardato anomalie che potevano in qualche modo pregiudicare la funzionalità del mezzo, tanto che l'autovettura era stata ritirata presso la concessionaria da Federico Argiolas, e nessuna eccezione era stata sollevata dallo stesso, come dall'attore;

- non risultava che alla fine del mese di novembre 2010 si fosse ripresentato l'improvviso bloccaggio dello sterzo e che, per tale motivo, Federico Argiolas avesse rischiato l'uscita di strada, né risultava che di fronte alle lamentele di quest'ultimo il responsabile dell'officina avesse detto che si sarebbe valutata l'eventualità di sostituire il veicolo dato il pericolo che lo stesso costituiva;

- infatti, in data 29 novembre 2010, Federico Argiolas aveva ricoverato l'autovettura presso l'officina segnalando unicamente (così come, del resto, aveva fatto in precedenza per lo stesso inconveniente) che girando a sinistra si induriva il volante;

- a quel punto la concessionaria, nell'intervenire prontamente, dopo aver effettuato tutti i necessari controlli, aveva aperto un "dossier" con la "Piattaforma tecnica di Milano", ove venivano convogliate tutte le informazioni per la risoluzione delle problematiche tecniche;

- su suggerimento della stessa, aveva installato un manometro di pressione sul circuito idraulico del servosterzo per sorvegliare eventuali cali di pressione;

- con l'ausilio di tale manometro si era potuto constatare che in fase di manovra si verificava un calo di pressione dell'olio sul circuito idraulico, anomalia comunicata alla "Piattaforma tecnica", la quale aveva dato indicazione di sostituire la pompa del servosterzo e di effettuare il controllo di geometria dell'avantreno;

- al termine di tale intervento, anch'esso eseguito in totale garanzia, il veicolo era stato collaudato su strada senza che fossero riscontrate anomalie specifiche e, in data 13 dicembre 2010, era stato riconsegnato a Federico Argiolas, senza che nessuna eccezione fosse sollevata dallo stesso, come dall'attore;

- non era pertanto vero che il veicolo non avesse mai avuto i requisiti minimi di sicurezza, che i problemi lamentati allo sterzo fossero stati ignorati o sottovalutati dalla concessionaria, non fossero stati risolti o non fossero addirittura risolvibili, come anche che, per tale motivo, l'attore avesse, sin dal principio, espressamente richiesto la sostituzione dell'autovettura;

- non risultava, ancora, che in data 29 gennaio 2011 il volante dell'autovettura si fosse bloccato improvvisamente, mentre Federico Argiolas era in fase di sterzata a sinistra, senza che alcuna anomalia fosse stata in precedenza segnalata, per poi riprendere regolarmente il proprio funzionamento, e che ciò avesse comportato il pericolo di incidente;

- infatti, in data 31 gennaio 2011, Federico Argiolas aveva telefonato alla concessionaria lamentando il problema allo sterzo già in precedenza segnalato, del tutto inspiegabilmente dato che lo stesso risultava definitivamente superato con la riparazione eseguita;

- lo stesso giorno, ma per la prima volta, era stata fatta da parte dell'attore, altrettanto inspiegabilmente, la richiesta via fax di sostituzione del mezzo;

- nel periodo successivo, tra l'attore, suo figlio e i responsabili della concessionaria c'erano stati effettivamente una serie di incontri e di scambi epistolari nel tentativo di definire bonariamente la controversia;

- la concessionaria, pur ritenendo di essere nel giusto, e cioè di aver bene agito per l'eliminazione delle anomalie lamentate dall'attore grazie alla professionalità, diligenza e trasparenza dimostrata dai propri addetti, e di averle in concreto tutte eliminate e di conseguenza, di aver consegnato al cliente all'atto della vendita (e riconsegnato al termine

degli interventi dalla stessa eseguiti), un veicolo di gradimento dello stesso assolutamente affidabile, idoneo all'uso a cui era ed è destinato e dotato, soprattutto, dei più alti standard di sicurezza, a soli fini transattivi, aveva formulato alcune proposte che prevedevano il ritiro, previa valutazione, dell'usato, e nel contempo l'acquisto, da parte dell'attore, di un'altra autovettura aziendale, a condizioni particolarmente favorevoli;

- le proposte non erano state accolte avendo l'attore posto come unica condizione per l'accettazione la rinuncia, da parte della finanziaria, degli interessi sul capitale finanziato per l'acquisto del veicolo, decisione questa che tuttavia non era "di pertinenza" della concessionaria;

- le ulteriori eccezioni relative al contratto di finanziamento e l'asserita invalidità del contratto stipulato con la Mario Scuis Automobili s.r.l. erano infondate.

La Mario Scuis Automobili s.r.l. ha quindi insistito perché le domande fossero dichiarate improponibili, inammissibili, e comunque rigettate perché infondate.

La Peugeot Automobili Italia s.p.a. si è a sua volta costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la fondatezza della domanda, esponendo:

- era carente di legittimazione passiva in ordine alle domande di "invalidità ab origine" o di "risoluzione per inadempimento del venditore" del contratto di acquisto della vettura, stante l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'acquirente avv. Cesello Argiolas, essendo invece unicamente l'importatore in Italia delle vetture costruite dalla casa francese Automobiles Peugeot s.a. di Parigi, vetture che rivendeva poi ai vari concessionari quali autonomi imprenditori i quali, in tale loro autonoma veste, vendevano direttamente le auto ai propri clienti, fornendo loro la relativa garanzia del costruttore;

- come indicato dallo stesso avv. Cesello Argiolas e risultava dalla fattura dal medesimo prodotta, nonché dalla copia del certificato cronologico del PRA, la vettura era stata

infatti da lui acquistato direttamente dalla Mario Seruis Automobili s.r.l., con la quale pertanto era esclusivamente intervenuto il contratto di cui l'attore reclamava l'invalidità o la risoluzione;

- era altresì carente di legittimazione passiva in relazione al contratto di finanziamento, intercorso tra l'attore e la sola Banque PSA Finance s.a.;

- neppure poteva venirle ascritta un'eventuale responsabilità quale produttore o costruttore della vettura, posto che, come indicato, la stessa era stata prodotta dalla Automobiles Peugeot s.a.;

- l'attore aveva in realtà lamentato il blocco dello sterzo solo nel febbraio del 2010, a distanza cioè di oltre due anni e mezzo dall'immatricolazione e consegna della vettura, non risultando prima alcuna precedente denuncia di un preteso "gioco anomalo" dello stesso sterzo che, solo a dire dell'attore, sarebbe stato lamentato "il giorno successivo alla consegna" e denunciato "sin da principio";

- risultava dalla stessa documentazione versata dalla controparte che gli interventi precedentemente eseguiti non avevano riguardato tale organo, sicché nel frattempo altri fattori, non derivanti da un preteso "difetto progettuale del mezzo", quali l'usura dei pneumatici, avrebbero potuto incidere sull'assetto del veicolo e segnatamente sugli elementi delle sospensioni e dello sterzo:

- tale usura, peraltro, a quanto le risultava, sarebbe stata riscontrata anche dall'officina della concessionaria in occasione dell'ultimo intervento in garanzia eseguito nel dicembre del 2010, comportante la sostituzione della pompa del servosterzo e di quant'altro necessario, intervento tale, nella sua completezza, che non avrebbe potuto che essere necessariamente risolutivo, salvo che, come sopra rilevato, tale difetto non fosse invero dovuto a una diversa causa;

- in ogni caso del tutto congrue, in considerazione dell'età della vettura (oltre due anni

e mezzo e il cui valore non poteva certo essere quello di oltre euro 25.000,00 indicato in citazione), erano state le proposte formulate nel febbraio 2011 dalla venditrice, al mero scopo di addivenire per cortesia commerciale a una definizione della vicenda, in buona sostanza rifiutate con la richiesta di inaccettabili pretese e condizioni, tra cui quella di rinuncia agli interessi per il finanziamento, peraltro non rientrante nella disponibilità della concessionaria e delle importatrice.

La Banque PSA Finance s.a. si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando egualmente la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, evidenziando:

- le doglianze dell'attore in merito agli asseriti problemi e difetti del veicolo acquistato nulla avevano a che vedere con il contratto di finanziamento stipulato, del tutto autonomo dalla compravendita, ai cui obblighi aveva dato adempimento erogando il finanziamento;

- era priva di legittimazione passiva e, quand'anche si fossero verificati problemi o vi fossero stati dei vizi, il veicolo acquistato non era inidoneo all'uso o con difetti tali da portare all'invalidità del contratto di finanziamento;

- nessuno avrebbe potuto circolare per ben tre anni e mezzo, dal giugno 2007 al gennaio 2011, con un veicolo inidoneo all'uso e privo dei requisiti minimi di sicurezza;

- al di là di normali e ordinari interventi, la prima verifica sul problema dello sterzo riferito dall'attore risaliva al febbraio 2010 e, in ogni caso, solo con lettera del 31 gennaio 2011, allo scadere della garanzia e dopo quasi quattro anni che il mezzo era stato usato, l'attore aveva chiesto la sostituzione del mezzo acquistato a causa dell'asserita inidoneità all'uso e della mancanza dei minimi requisiti di sicurezza;

- se anche vi fosse stato un inadempimento del venditore, lo stesso non avrebbe avuto il requisito della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c.;

- l'art. 6 delle condizioni generali di finanziamento espressamente prevedeva: "In as-

senza di accordo di esclusiva con il convenzionato, non possono essere opposte a Banque Psa Finance le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il cliente ed il convenzionato, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla consegna del bene";

- la società concessionaria, in ogni caso, si era attivata e interessata per la ricerca e l'eliminazione dei difetti lamentati che, in ogni caso, non erano stati di una tale gravità da impedire l'uso del mezzo acquistato per lungo tempo;

- in merito agli importi delle rate e dei costi del finanziamento stipulato, non vi era stata alcuna modifica degli importi delle rate previste atteso che:

a) la rata totale (rata mensile più "quota perfetto"), come si poteva facilmente evincere dal contratto, era pari ad euro 553,00, cui dovevano aggiungersi euro 3,00 per spese di incasso, come indicato nello scadenzario servizi, per un totale di euro 556,00;

b) la prima rata del finanziamento era stata pari ad euro 629,68, perché aveva compreso anche l'imposta sostitutiva di euro 73,68, sempre come da scadenzario e come previsto espressamente sul frontespizio del contratto di finanziamento;

c) il totale del finanziamento, pari a euro 37.694,16, non era poi affatto lievitato ma era calcolato moltiplicando la rata di euro 523,53 per 72, mentre l'importo di euro 29,47 non era relativo al finanziamento ma alla copertura assicurativa denominata "Perfetto", inerente a decesso, infortuni o malattie di chi aveva sottoscritto il finanziamento stesso;

d) infine, come poteva ancora evincersi dal contratto, l'importo di euro 5.000,00 a titolo di anticipo era stato sottratto dal prezzo di vendita (euro 34.250,00-euro 5.000,00 = euro 29.250,00) e non aggiunto come erroneamente asserito da controparte;

- non vi era stata alcuna irregolarità in base alla normativa sulle indicazioni obbligatorie dei contratti finanziari e pertanto non vi era nessuna nullità del contratto sottoscritto dall'avv. Argiolas, che era perfettamente valido ed efficace;

- la domanda dell'attore era del tutto pretestuosa e sfornita di qualsivoglia fondamento e prova sia in punto di *an*, sia in punto di *quantum*;

- il cliente avrebbe quindi dovuto continuare a pagare puntualmente le residue rate ancora dovute, eventualmente insistendo per il risarcimento degli asseriti danni nei confronti delle altre convenute.

La Banque PSA Finance s.a., in via subordinata, ha sollecitato la condanna delle altre convenute, in via esclusiva o solidale tra loro, a tenerla indenne da qualunque pretesa restitutoria e risarcitoria dell'attore e per la Mario Scius Automobili s.r.l. a rimborsarle le residue rate ancora dovute per il finanziamento erogato.

La Mario Scius Automobili s.r.l., all'udienza di prima comparizione e trattazione, ha contestato la fondatezza di tali domande eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per l'autonomia dei rapporti contrattuali di compravendita e di finanziamento

La Banque PSA Finance s.a., nel corso della stessa udienza, nel contestare le avverse deduzioni, ha sollecitato la propria estromissione dal giudizio.

Sempre nel corso della trattazione, l'avv. Argiolas ha lamentato l'arbitraria segnalazione da parte della finanziaria Peugeot del mancato pagamento delle residue rate, invece legittimo, e la conseguente impossibilità di qualsivoglia accesso al credito.

La causa è stata istruita con produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio e prova per testimoni, ed è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.

2. La domanda proposta dall'attore è fondata e deve, pertanto, essere accolta, nei soli limiti e nei termini di seguito precisati.

Orissis.

2.1. Attraverso la documentazione ritualmente prodotta in causa, e trattandosi di fatti in gran parte non contestati e persino riconosciuti espressamente, possono in primo luogo considerarsi provati i seguenti fatti, posti dall'attore a principale fondamento delle proprie

istanze:

a. la regolare conclusione tra l'avv. Cesello Argiolas e la Mario Seruis Automobili s.r.l., concessionaria della casa automobilistica Peugeot, del contratto di compravendita dell'autoveicolo per cui è causa, in vista della soddisfazione di esigenze non professionali, quelle di mobilità del proprio familiare, per il prezzo di euro 34.250,00;

b. la conclusione, per il tramite della Mario Seruis Automobili s.r.l., di un contratto di finanziamento tra lo stesso avv. Cesello Argiolas e la Banque PSA Finance s.a., Succursale d'Italia, indicata nella modulistica anche come "Peugeot Finanziaria", per l'importo netto da erogare alla concessionaria, a titolo di residuo prezzo, di euro 29.250,00, considerato l'acconto di euro 5.000,00 già versato alla venditrice, finanziamento da rimborsarsi con bollettini postali in n. 72 rate mensili, indicate dell'importo di euro 553,00, di cui euro 523,53 per l'importo di ciascuna rata ed euro 29,47 come "quota PERFETTO";

c. l'estensione convenzionale della garanzia, da parte della Mario Seruis Automobili s.r.l., per una durata di quattro anni a decorrere dal 28 giugno 2009 -con scadenza quindi il giorno 28 giugno 2011-, ovvero fino alla percorrenza di 40.000 km., come risultante dalla fattura 29 giugno 2009, n. 9150537 della stessa Mario Seruis Automobili s.r.l., in cui si indica all'acquirente, con riferimento all'importo di euro 410,00: "vostro deve per garanzia opzionale Peugeot 2+2 OPTIMAL relativa alla Peugeot 407 telaio numero VF36JUHJ21509982 scelta km. 40.000 ESTCAR estensione garanzia".

Con riguardo a tale ultima circostanza, inoltre, emerge indiscutibilmente il diretto coinvolgimento in tale "garanzia opzionale" o, più precisamente, nella estensione convenzionale della garanzia legale, della Peugeot Automobili Italia s.p.a. a socio unico, società soggetta alla direzione e al coordinamento della Peugeot s.a.

L'obbligo di garanzia assunto direttamente dalla Peugeot Automobili Italia s.p.a., con una pattuizione aggiunta e funzionalmente collegata all'acquisto dell'auto, emerge senza

possibilità di equivoco dalla lettera 20 luglio 2009 del Servizio relazioni con la clientela

della medesima convenuta, in cui si può leggere:

"Gentile Cliente,

Siamo felici che Lei abbia riservato la Sua preferenza ad un'auto PEUGEOT.

Da sempre PEUGEOT è sinonimo di serietà ed affidabilità, elementi per noi irrinunciabili sia come costruttore sia come organizzazione, da sempre attenta alla sicurezza e protezione dei propri clienti.

La Rete PEUGEOT è a Sua disposizione, con i suoi Tecnici e i suoi Servizi al fine di garantirLe, qualora Lei ne avesse bisogno, il massimo della competenza possibile, grazie alla capacità d'intervento in qualsiasi momento e situazione.

Le alleghiamo la Sua CARD Garanzia Opzionale che deve essere presentata al momento della richiesta d'intervento alla Rete Ufficiale Peugeot o a Peugeot Assistance".

Nella "CARD" trasmessa, prodotta ritualmente in copia in uno con la missiva, è quindi indicato:

*"CONTRATTO GARANZIA OPZIONALE
inizia il 29/06/09 scade il 28/06/11 o fino a km 40000
VIN: VF36JUH21509982
ARGIOLAS CESELLO"*

IL CASO

Deve in ogni caso rilevarsi che i fatti, tutti analiticamente dedotti dall'attore, dovrebbero in ogni caso considerarsi pacifici, essendo sufficiente richiamare sul punto l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della stessa Suprema Corte secondo cui, anche nel rito ordinario, i convenuti hanno l'onere di contestare specificamente fatti affermati dagli attori, perché tale onere è desumibile non solo dall'art. 167 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: a) dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; b) dal sistema di preclusioni, che implica per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; c) dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost., che prevede il giusto processo.

In generale, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e, conseguentemente, neppure più gravata la con-

M. G.
M. G.
M. G.
S. P. V.

troparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo come anche sulla pretesa in esso azionata.

2.2. La prova per testimoni ritualmente espletata nella pienezza del contraddittorio tra le parti ha consentito di accertare, per altro verso, la veridicità delle indicazioni dell'attore in ordine ai gravissimi inconvenienti denunciati.

In particolare, nel febbraio del 2010, durante la percorrenza di una curva a sinistra, mentre alla guida del mezzo si trovava Federico Argiolas, si era verificato il blocco completo del volante e il conducente era riuscito a evitare la collisione contro un cordolo e un muretto, frenando con decisione senza poter controllare il mezzo.

L'inconveniente era cessato solo dopo diversi tentativi di manovre di retromarcia, con la vettura posta di traverso in curva.

Il bloccaggio completo del volante in curva risulta essersi verificato nel novembre del 2010 e nel gennaio del 2011 e, nell'ultimo episodio, vi fu il rischio di un urto con altri veicoli, proprio perché l'auto non rispondeva ai comandi.

Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della documentazione versata in atti - confermativa tra l'altro della regolarità e della adeguatezza dei controlli periodici, effettuati secondo le indicazioni della casa costruttrice-, con motivazione adeguata e che si ritiene di dover condividere, ha individuato l'origine del problema nella progettazione dell'impianto dello sterzo e, specificamente, nell'inadeguatezza delle guarnizioni interne, all'origine della perdita di liquidi e dell'indurimento del meccanismo, tanto da far prevedere, secondo le stesse indicazioni date dalla rete Peugeot, come intervento post vendita, la integrale sostituzione della cremagliera dello sterzo.

2.3. Non ravvisandosi profili di invalidità degli accordi, è necessario richiamare, in

primo luogo, sulla base dei richiamati elementi in fatto, il principio secondo cui la garanzia convenzionale sia essa inserita come clausola di un contratto di compravendita, ovvero oggetto di pattuizione integrativa, anche successiva, che comporti l'obbligo, per il venditore di intervento in caso accertati difetti o vizi della cosa venduta, è normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi di cui all'art. 1490 c.c., dovendo la sua eventuale alternatività a quest'ultima risultare espressamente da una pattuizione contenuta nella convenzione negoziale, oltre che in ipotesi esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente.

Principio

E' poi indispensabile sottolineare, alla luce delle difese della Peugeot Automobili Italia s.p.a., che la garanzia convenzionale può senz'altro coinvolgere, quale soggetto ulteriormente obbligato, un soggetto diverso dal venditore del bene, potendo corrispondere l'assunzione solidale degli obblighi connessi alla vendita a un interesse certamente meritevole di tutela, come appunto nel caso di vendite a catena.

Il produttore, il distributore, l'importatore, infatti, possono senz'altro avere interesse a rafforzare l'immagine di affidabilità dei prodotti attraverso pratiche commerciali che possono vederli insieme, a diversi livelli e con diverse formule legali, nei confronti della clientela.

Del tutto prive di fondamento, quindi, risultano le difese svolte in via pregiudiziale e principale dalla Peugeot Automobili Italia s.p.a. volte a far dichiarare, nonostante l'espressa assunzione dell'obbligo di garanzia, la propria carenza di legittimazione passiva.

Di fronte alla previsione di una garanzia di carattere convenzionale, non sono comunque applicabili i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., fermo restando che la garanzia "opzionale", nel caso di specie, non è stata accompagnata dalla previsione di decadenze di origine pattizia, non rilevandosi valide e efficaci previsioni

1/2
max
1

negoziali ai sensi dell'art. 2965 c.c.

L'assunzione da parte della concessionaria venditrice e della società importatrice, non importa se contemporaneamente o in un momento successivo alla costituzione del rapporto, dell'autonoma obbligazione di garanzia convenzionale fa in ogni caso sorgere un diritto dell'acquirente all'eliminazione dei vizi, all'esecuzione degli interventi di riparazione o, come di seguito meglio precisato, alla sostituzione del mezzo, diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale.

2.4. Secondo la previsione di cui all'art. 128 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229*), si considera garanzia convenzionale ulteriore "qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità".

I contratti, come si è già avuto modo di mettere in rilievo, sono stati conclusi dall'attore come consumatore, vale a dire agendo per scopi del tutto estranei alla attività professionale forense svolta, circostanza che non è stata in alcun modo contestata dalle parti ed è quanto meno avvalorata dalla documentazione ritualmente prodotta.

La garanzia convenzionale, tenuto conto dei principi comuni in materia contrattuale, vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità (art. 133 Codice del consumo), fermo restando che la stessa, a cura di chi la offre, deve "almeno" indicare:

- a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti a sua salvaguardia e che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
- b) in modo chiaro e comprensibile, l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali

necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia.

nonché l'individuazione e la localizzazione di chi la offre.

La garanzia, che deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo e accessibile al consumatore ed essere redatta in lingua italiana, con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue, per quanto non rispondente ai requisiti indicati, *"rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione"*.

In definitiva se, come avvenuto, quanto all'oggetto, vi siano insufficienze e inadeguatezze descrittive, occorre far riferimento agli ordinari criteri di interpretazione della volontà negoziale e, quindi, da un lato, alle regole di cui agli artt. 1362 ss. c.c. e, dall'altro, ai contenuti ordinari della garanzia nei confronti del consumatore, di cui all'art. 130 Codice del consumo.

Con riguardo al primo profilo, l'ampiezza della formulazione adottata rende palese la volontà di assicurare al cliente consumatore un intervento globale, riguardante non soltanto i vizi e le difformità del bene oggetto della compravendita esistenti al momento della consegna, ma anche i guasti che, al di fuori dall'usura dipendente dall'uso normale della cosa venduta, avrebbero potuto verificarsi entro i termini temporali o di percorrenza indicati convenzionalmente, appunto i primi quattro anni ovvero i primi 40.000 km.

La comune intenzione delle parti, in definitiva, emerge univocamente, ai sensi dell'art. 1362, primo comma, c.c., e, quand'anche permanesse una residua incertezza, questa non potrebbe che essere risolta facendo riferimento alle ulteriori previsioni in tema di ermeneutica negoziale secondo cui le clausole devono essere interpretate *"le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto"* (art. 1363 c.c.), secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e, con riguardo alle espressioni che possono avere più sensi, nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto

(art. 1369 c.c.).

Nell'interpretare il contratto, dovendosi indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., e nella valutazione complessiva delle indicazioni testuali imposta dall'art. 1363 c.c., non possono non evidenziarsi la mancanza di riserve in merito ai guasti anche successivi in funzione della richiamata volontà di assicurare "sicurezza e protezione" al cliente e interventi "in qualsiasi momento e situazione" da parte dell'intera "rete ufficiale Peugeot" ovvero della "Peugeot Assistance", addirittura "24 ore su 24" e "7 giorni su 7", in notevolissima estensione, qualitativa e quantitativa, delle garanzie del venditore.

La ricostruzione delineata risponde d'altra parte anche al criterio di buona fede di cui all'art. 1366 c.c., tanto più in presenza di elementi testuali potenzialmente ambigui, unilateralmente preordinati da un professionista quale è un'impresa commerciale che si occupa della vendita di veicoli, come anche della loro importazione.

La Mario Seruis Automobili s.r.l. e la Peugeot Automobili Italia s.p.a. erano pertanto responsabili, per aver assunto convenzionalmente tale "garanzia" nei confronti del consumatore, non soltanto per "qualsiasi difetto di conformità" esistente al momento della consegna del bene ma anche per quelli successivamente riscontrati oppure insorti sino alla scadenza della relativa obbligazione, con conseguente diritto del cliente al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione e sostituzione delle parti difettose o guaste, ovvero alla sostituzione del bene nella sua interezza, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro (si veda, in proposito, quanto stabilito dall'art. 130 Codice del consumo, cui è possibile far riferimento per la stessa "garanzia opzionale" promessa).

Le diverse richieste dell'avv. Argiolas, volte alla riparazione e, una volta accertata la inidoneità degli interventi eseguiti e la rappresentazione del difetto, alla sostituzione del

veicolo erano quindi perfettamente legittime e trovavano titolo negli accordi conclusi.

Con riferimento alla sollecitazione alla sostituzione del veicolo, non può non tenersi conto della gravità del vizio e della indubbia incidenza delle condizioni del mezzo sulla sicurezza del conducente, dei possibili trasportati e dei terzi.

Sussisteva inoltre, altrettanto indiscutibilmente, la possibilità di assicurare un bene delle medesime caratteristiche, possibilità che, alla luce di quanto emerso e della notevole pericolosità della situazione, che oltretutto poteva essere potenziale fonte di responsabilità verso terzi, rendeva non eccessivamente onerosa la richiesta.

E' opportuno richiamare, a questo proposito, la disciplina vigente secondo cui il consumatore può chiedere, a sua scelta, entro un congruo termine da valutarsi tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene, di riparare il bene acquistato o di sostituirlo, senza spese, e che entrambe le richieste impongono l'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, sotto il profilo della garanzia.

2.5. L'inadempimento degli obblighi da parte della Mario Seruis Automobili s.r.l. e della Peugeot Automobili Italia s.p.a. legittima l'attore alla proposizione dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita e del menzionato accordo integrativo, sia secondo le regole generali in materia di contratti sinallagmatici, sia in forza delle disposizioni che regolano le garanzie in caso di acquisto di beni di consumo.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453, primo comma, c.c.), sempre che l'inadempimento di una delle parti non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.).

Nel caso di specie, tenuto conto della natura del bene, della sua oggettiva destinazio-

ne, della tipologia del guasto rilevato e della sua incidenza sull'uso, l'inadempimento è stato obiettivamente tale da incidere sul sinallagma contrattuale mentre, sotto altro profilo, la condotta delle società convenute si è tradotta in un inadempimento imputabile anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, valutata la qualità professionale rivestita, che ha superato ogni ragionevole limite di tolleranza.

Con riferimento alla disciplina di settore, di fronte all'inadempimento degli obblighi di garanzia legale e convenzionale, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove, come nel caso di specie, il venditore e gli altri eventuali obbligati alla garanzia non abbiano provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo (art. 130 Codice del consumo).

3. Con riferimento alle domande dell'attore nei confronti della Banque PSA Finance s.a., ritiene il Tribunale di doversi conformare all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui la diversità del rapporto intercorso fra il mutuatario e la società finanziatrice rispetto a quello relativo al contratto di compravendita non esclude il collegamento negoziale tra i diversi negozi.

"Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c.- è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.

Ciò che vuol dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi" (Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454, cui si rinvia per gli ulte-

riori riferimenti).

La Corte ha evidenziato che, *“perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico -che impone la considerazione unitaria della fattispecie- sono quindi necessari due requisiti.*

Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.

Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”.

In definitiva, il giudice di merito è chiamato a considerare diverse circostanze, tutte rinvenibili nel caso in esame, e specificamente:

- a) lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita;
- b) la circostanza che le trattative per la concessione del mutuo sono state condotte all'interno dei locali della società concessionaria, venditrice dell'autovettura;
- c) l'identità o anche soltanto la stretta relazione personale tra la parte acquirente e la parte mutuataria;
- d) la destinazione immediata e necessaria della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura.

Tali circostanze, complessivamente considerate, unitamente alla tipologia dei rapporti commerciali tra società venditrice, concessionaria automobilistica Peugeot, la Peugeot Automobili Italia s.p.a., importatrice e obbligata alla garanzia con altro atto funzionalmente collegato, e la Banque PSA Finance s.a., denominata anche *“Finanziaria Peugeot*

ILCASO.it

art. 121. 1. D)
contratto di
compravendita
collegato
+
risparmioes. 1
negoziazione del
contratto di
credito collegato
con acquisto, fatto
del fornitore

of", rende evidente che il contratto di mutuo concluso dall'avv. Cesello Argiolas era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo.

La fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in caso di accordi contrattuali che intervengano tra soggetti diversi, a condizione che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo principale voluto dalle parti.

"Il mutuo di scopo, sempre secondo la giurisprudenza prevalente e di legittimità, è caratterizzato dalla consegna al mutuatario o a soggetto dallo stesso indicato di somme di denaro o altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale.

Nell'ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione.

Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene -che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo- legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore" (così ancora Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454, cui si rinvia).

In merito alla sostenuta impossibilità per l'acquirente mutuatario di far valere, in forza dell'art. 6 delle condizioni generali di finanziamento, le "eccezioni relative al rapporto di compravendita", la disposizione deve essere interpretata restrittivamente, alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, escludendo un'operatività tale da impedire la possibilità di far valere inadempimenti talmente gravi da incidere in termini decisivi sull'assetto degli interessi dei contratti collegati.

I principi di buona fede e di correttezza, si è indicato, *“per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che utiene, non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili...*

Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata” (così ancora Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454).

Il giudice deve pertanto apprezzare *“il giusto equilibrio degli opposti interessi”* o *balancing test*, e attraverso lo stesso procedere all'interpretazione della clausola negoziale, anche in funzione conservativa (art. 1367 c.c.), non potendo essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà.

L'interesse del mutuante, in situazioni come quella in esame, alla luce del richiamato collegamento funzionale tra tutti gli accordi intervenuti, è d'altra parte più che adeguatamente tutelato, avendo la possibilità di ripetere la somma dalla venditrice alla quale la ha direttamente erogata, al pari di quello dell'acquirente mutuatario il quale, risolto il rapporto e procedutosi alle prestazioni restitutorie, dovrebbe continuare a restituire somme mai direttamente percepite, ma entrate nella sfera di disponibilità del solo venditore.

4. L'accoglimento della domanda di risoluzione degli accordi contrattuali comporta:

- a) l'obbligo della Mario Seruis Automobili s.r.l. di restituire l'importo di euro 5.000,00, direttamente corrisposto dall'attore alla società convenuta a titolo di prezzo;
- b) l'obbligo solidale della Mario Seruis Automobili s.r.l. e della Banque PSA Finance s.a. di restituire l'ulteriore importo di euro 23.981,68, pacificamente corrisposto dall'avv.

Cesello Argiolas (una prima rata di euro prima era di euro 629,68 e 42 rate di euro 556,00 ciascuna), a titolo di restituzione delle somme versate per la restituzione del mutuo concesso, il cui importo è stato destinato all'estinzione dell'obbligo di pagare il residuo corrispettivo, oltre euro 47,30 per spese di accredito dei versamenti rateali;

c) l'obbligo della Mario Seruis Automobili s.r.l. e della Peugeot Automobili Italia s.p.a., in via solidale, di restituire l'ulteriore importo di euro 410,00, pagato dall'attore a titolo di corrispettivo per la garanzia opzionale.

La risoluzione del contratto per inadempimento priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, così che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, salvo l'eventuale maggior danno, anche da svalutazione monetaria, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi compensativi in misura legale, ai sensi dell'art. 1224 c.c.

La restituzione, in caso di prestazioni pecuniarie, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva *inter partes* della pronuncia, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa.

Le ragioni che giustificano l'accoglimento della domanda di risoluzione, inoltre, portano ad affermare la legittimità della eccezione di inadempimento posta dall'avv. Cesello Argiolas alla base del rifiuto di pagare le ulteriori rate di rimborso del mutuo, come anche della illegittimità della segnalazione del mancato pagamento nel sistema informativo creditizio degli inadempimenti, preannunciata il 28 marzo 2011 (doc. U.A.) e poi pacificamente effettuata.

S.a. La Mario Seruis Automobili s.r.l. e la Peugeot Automobili Italia s.p.a. devono essere condannate, in via solidale, al risarcimento dei danni, che possono essere riconosciu-

ti nei limiti di quanto dimostrato dall'attore, su cui ricadeva il relativo onere secondo la previsione di cui all'art. 2697 c.c.

In difetto di specifica dimostrazione è possibile riconoscere, in via equitativa e alla data odierna, comprensivamente del danno da ritardo nell'adempimento, commisurato al tasso di interesse RENDIBOT, trattandosi di danno non dimostrabile nel suo esatto ammontare, l'importo complessivo di euro 6.500,00, per il pregiudizio riconducibile alla pur parziale e temporanea mancata disponibilità del mezzo sino alla richiesta della risoluzione, per i documentati e in parte presumibili oneri, anche personali, connessi alle ripetute ma inutili richieste di intervento in garanzia, comunque suscettibili di valutazione economica, per la custodia sino alla data della decisione del mezzo, quanto meno a far data dall'ultimo bloccaggio dello sterzo.

Non è stata data adeguata dimostrazione, viceversa, in merito alle ulteriori voci di danno e, nello specifico, agli oneri asseritamente sostenuti per la necessità di acquisto urgente di altra auto, oltre che al duplice carico fiscale per la tassa di possesso del veicolo per cui è causa e di quello che sarebbe stato acquistato.

Non risulta risarcibile, trattandosi di un pregiudizio non patrimoniale, il pregiudizio soggettivo asseritamente riconducibile ai rischi occorsi, risultando d'altra parte che il mezzo era nelle occasioni condotto dal familiare e non dall'attore.

5.b. È possibile ritenere, come accennato, che la Banque PSA Finance s.a. abbia proceduto indebitamente alla segnalazione dell'inadempimento al sistema di informazione creditizia.

La condotta della società ben può essere considerata alla stregua di una condotta illecita, sia sotto il profilo della responsabilità per inadempimento contrattuale, per la violazione dei doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza, che si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, informazione e collaborazione, sia sotto l'aspetto della re-

sponsabilità per fatto illecito, ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c.

Sussistono evidentemente, in concreto, gli estremi quanto meno della colpa, una volta ricostruite le circostanze che hanno portato alla segnalazione, se non altro nella negligenza della condotta tenuta dai propri dipendenti che, di fronte alle rimostranze legittime del cliente, hanno comunque proceduto alla segnalazione.

L'attore, che ha lamentato di aver subito un pregiudizio alla sua immagine, facendo presente di non aver potuto successivamente accedere al credito al consumo, non ha fornito specifica dimostrazione del pregiudizio subito.

L'unica documentazione data sul punto è costituita dalla copia parziale di una mail che il servizio clienti "prestitutionline" avrebbe inviato alla casella "Fede xkr" in cui si legge: "Gentile Eulalia Deiana, Ti segnaliamo che Santander ha ricevuto la tua richiesta di finanziamento (cod. 72283. Siamo spiacenti di doverti informare che le notizie ed i dati da te forniti non consentono di accogli da te prescelto..."

La prova del danno, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), incombe sull'attore e, pur potendo essere data con ogni mezzo, e quindi anche attraverso presunzioni, richiede che queste si fondino su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) che, nel caso di specie, non possono essere individuate, non essendo stata offerta la prova di una notorietà della illegittima segnalazione.

6. In accoglimento delle domande proposte in via subordinata riconvenzionale dalla Banque PSA Finance s.a., la Mario Seruis Automobili s.r.l. e la Peugeot Automobili Italia s.p.a., in relazione alla loro posizione di coobbligati inadempienti che hanno dato causa alla pronuncia di risoluzione degli accordi, devono essere condannati in via solidale tra loro a tenerla indenne dalla pretesa restitutoria.

La Mario Seruis Automobili s.r.l., inoltre, deve essere condannata al rimborso in favore di Banque PSA Finance s.a. delle residue rate ancora dovute per il finanziamento cro-

gato.

La domanda è infatti accoglibile, nei limiti imposti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, atteso che in caso di risoluzione del contratto di compravendita di un autoveicolo per inadempimento del venditore, e del collegato contratto di mutuo di scopo concluso per il medesimo acquisto, l'obbligo di restituzione al mutuante delle somme erogate grava sul venditore cui le somme sono state erogate, e non sull'acquirente mutuatario.

La Mario Scrivis Automobili s.r.l. deve pertanto essere condannata al pagamento delle ulteriori 29 rate residue del finanziamento, per un totale di euro 16.124,00.

7. In considerazione delle ragioni sin qui esposte, le ulteriori domande ed eccezioni delle parti restano assorbite.

8. Le società convenute, in considerazione del criterio della soccombenza, devono essere condannate in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo comprensivamente della quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio provvisoriamente posta a carico della parte vittoriosa e delle spese di consulenza tecnica di parte, come documentate in atti.

Il fondamento della responsabilità per le spese processuali non deve infatti collegarsi all'esito finale della lite come fatto oggettivo, ma con riferimento al nesso causale tra la lite ed il comportamento antigiuridico della parte o delle parti risultate soccombenti, cui deve imputarsi la responsabilità di aver reso necessario il processo, avendo lasciato insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o, viceversa, avendone fatto valere una risultata infondata.

In tema di spese processuali, inoltre, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre anche quando ricorra la soc-

combenza reciproca -e tanto più di fronte al solo parziale accoglimento delle domande-, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata, e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione.

Nel caso di specie, alla luce della contestazione piena delle ragioni dell'attore, deve ritenersi assolutamente irrilevante ai fini della possibile compensazione anche solo parziale delle spese, il mancato integrale accoglimento delle richieste, in quanto non sufficiente a fondare un diverso apprezzamento in ordine all'attribuzione della responsabilità della lite e, quindi, delle spese nella loro totalità.

Le spese processuali devono essere invece interamente compensate tra le altre parti, alla luce della comune posizione difensiva di contestazione delle pretese di parte attrice.

In considerazione del parziale accoglimento delle domande e non ravvisandosi profili di temerarietà, non sussistono le condizioni per l'affermazione di una responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita, per inadempimento della Mario Seruis Automobili s.r.l. e della Peugot Automobili Italia s.p.a.;
2. dichiara che, in conseguenza della risoluzione della compravendita del bene, essendo venuto meno lo scopo del contratto di mutuo, l'avv. Cesello Argiolas non è tenuto al versamento di ulteriori somme;
3. condanna la Mario Seruis Automobili s.r.l. al pagamento di euro 5.000,00, oltre che degli interessi in misura legale dalla data dei pagamenti al saldo;

4. condanna la Mario Seruis Automobili s.r.l. e la Banque PSA Finance s.a., in solido, al pagamento di euro 23.981,68, oltre che degli interessi in misura legale dalla data dei pagamenti al saldo;
5. condanna la Mario Seruis Automobili s.r.l. e la Peugeot Automobili Italia s.p.a., in via solidale, al pagamento di euro 410,00, oltre che degli interessi in misura legale dalla data dei pagamenti al saldo;
6. condanna la Mario Seruis Automobili s.r.l. e la Peugeot Automobili Italia s.p.a., in via solidale, al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in euro 6.500,00, oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo;
7. in accoglimento delle domande proposte in via subordinata riconvenzionale dalla Banque PSA Finance s.a., condanna la Mario Seruis Automobili s.r.l. e la Peugeot Automobili Italia s.p.a., in via solidale tra loro, a tenerla indenne dalla pretesa restitutoria dell'attore;
8. condanna la Mario Seruis Automobili s.r.l. al rimborso in favore di Banque PSA Finance s.a. delle residue 29 rate ancora dovute per il finanziamento erogato, per un totale di euro 16.124,00;
9. condanna le società convenute, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 11.113,90, di cui euro 9.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre c.p.a. e i.v.a.;
10. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le altre parti del giudizio.

Cagliari, 6 novembre 2014.

Il Giudice

Depositato in Cancelleria
Cagliari, 16.01.2015.

Al Cancollone
SERPA
Rosella